

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISEE

ANNO ACCADEMICO 2021/2022

INDICE

1. Normativa di riferimento	Pag. 2
2. Scadenze	Pag. 2
3. Acquisizione ISEE	Pag. 3
4. Laureandi entro Marzo 2022	Pag. 4
5. Studenti stranieri o italiani con nucleo familiare residente all'estero o rifugiati politici	Pag. 4
6. ISEE corrente	Pag. 5
7. Controlli di veridicità delle autocertificazioni	Pag. 6
Appendice 1 - Nucleo familiare ai fini ISEE (composizione nucleo, studente indipendente, nuclei con genitori separati o mai coniugati, nucleo dottorandi, nuclei con disabili, casi particolari)	Pag. 8
Appendice 2 – ISEE per lo studente residente o con familiari residenti all'estero	Pag. 12
Tabella 1 - Elenco Paesi con esenzione dal produrre i documenti economici esteri	Pag. 16
Tabella 2 - Elenco Paesi con obbligo di produrre i documenti economici esteri	Pag. 22
Modulo richiesta calcolo ISEE per studenti stranieri o italiani residenti all'estero o con redditi e patrimoni esteri	Pag. 23

1. Normativa: l'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario o per dottorati

Le condizioni economiche del nucleo familiare dello studente richiedente benefici economici (riduzione contributi universitari, Borse di Studio, alloggi, ristorazione, mobilità internazionale, 150 ore, ecc...) sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni del diritto allo studio universitario (ISEE) come previsto dall'art. 8 del DPCM n. 159/2013 e successive modificazioni. Per gli iscritti ai corsi di dottorato è specificatamente previsto un ISEE per prestazioni universitarie per tale categoria di studenti.

L'ISEE è un attestato che ogni cittadino può ottenere gratuitamente:

- in proprio, attraverso l'apposita procedura sul sito web dell'INPS
- presso i soggetti preposti (uffici Inps, Caaf, commercialisti, ecc...)

L'attestato viene rilasciato sulla base dei dati dichiarati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000: chi sottoscrive la DSU è civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti.

I tempi per l'ottenimento dell'attestato sono mediamente di 5-7 giorni lavorativi, che possono aumentare nel caso di studente non indipendente non residente con i genitori (consultare il punto 2 dell'Appendice 1).

Per l'a.a. 2021/2022 i redditi a cui fare riferimento sono quelli dell'anno solare 2019 (CU e dichiarazioni 2020) ed il patrimonio (sia immobiliare che mobiliare) posseduto al 31 dicembre 2019.

2. Scadenze

Salvo casi specificati nella presente guida, per non incorrere in sanzioni è necessario sottoscrivere la DSU per ottenere l'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario o per dottorato (senza omissioni/difformità), o consegnare il modulo di calcolo dell'ISEE (per le casistiche indicate in Appendice 2), **tra l'01/01/2021 ed il 15/11/2021**.

La seguente tabella riassume le scadenze per la sottoscrizione della DSU o la consegna del modulo di calcolo dell'ISEE ai fini del calcolo delle tasse universitarie e le conseguenze nel caso di tardiva sottoscrizione:

Data sottoscrizione DSU o consegna modulo calcolo ISEE	Esito	Conseguenza
Tra l'01/01/2021 ed il 15/11/2021	In tempo	Calcolo contribuzione dovuta senza penali
Tra il 16/11/2021 ed il 31/12/2021	In ritardo con sanzione	Maggiorazione del 15% della contribuzione dovuta, con un minimo di 50,00 Euro
Oltre il 31/12/2021	Oltre i termini	Addebito contribuzione massima

NB: per la richiesta di **alloggi** la sottoscrizione della DSU deve avvenire entro il 19/08/2021, mentre per la richiesta di **Borsa di Studio DS** la sottoscrizione della DSU deve avvenire entro il 30/09/2021.

Per gli studenti **immatricolati a corsi di laurea magistrale tra l'1 gennaio 2022 ed il 11 marzo 2022** verranno accettati senza penale gli ISEE conformi la cui DSU sia stata sottoscritta tra l'01/01/2021 ed il 18/03/2022. Dopo tale scadenza non saranno più accettati ISEE e sarà assegnato il contributo massimo.

In questo caso l'ISEE conforme dovrà essere inviato per mail a segr.studenti.tasse@unimib.it (tramite account campus ed indicando nella mail il proprio numero di matricola).

3. Acquisizione ISEE

L'Università prevede 3 differenti tipi di acquisizioni degli ISEE:

Acquisizione	Per chi	Condizioni
Automatica (tramite banca dati INPS)	per iscritti ed immatricolati all'a.a. 2021/2022 entro il 31/12/2021 con DSU redatta entro il 31/12/2021	- ISEE conforme** - iscrizione a.a. 2021/2022
Manuale o per Mail (consegna allo sportello Tasse o invio per mail a segr.studenti.tasse@unimib.it)	- per tutti coloro che non rinnovano l'iscrizione o non si immatricolano all'a.a. 2021/2022 entro il 31/12/2021 - per coloro che vogliono modificare l'ISEE già acquisito a sistema - per coloro che consegnano l'ISEE corrente	ISEE conforme**
Calcolo d'ufficio (su comunicazione e richiesta degli interessati)*	per gli studenti stranieri o italiani con nucleo in parte o totalmente all'estero o chiunque abbia una situazione particolare che richiede un calcolo manuale da parte dell'ufficio	da verificare in base alle varie casistiche

* occorre consegnare allo Sportello Tasse o per mail a segr.studenti.tasse@unimib.it i documenti necessari al calcolo indicati al punto 5 e nell'Appendice 2 della presente guida

Per **ISEE conforme si intende:

- ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario a favore dello studente oppure, esclusivamente in caso di studente rifugiato politico (vedi Appendice 2 punto 5) ISEE ordinario, oppure esclusivamente in caso di studente iscritto a corso di dottorato (vedi Appendice 1 punto 3) ISEE per corsi di dottorato;
- in ogni caso, ISEE privo della dicitura "omissioni/difformità": tale nota appare automaticamente nell'attestato qualora l'INPS abbia rilevato irregolarità nella dichiarazione del patrimonio mobiliare del nucleo familiare riportato nella DSU. Qualora venissero segnalate delle omissioni lo studente deve provvedere a correggere l'ISEE.

NB: eventuali casi particolari che non rientrassero nelle casistiche indicate in questa guida dovranno essere segnalati a segr.studenti.tasse@unimib.it per una valutazione specifica.

Il caso di mancato riscontro nella banca dati INPS di un ISEE conforme e in corso di validità o di mancato invio dell'ISEE o di documenti richiesti, gli studenti non potranno:

- presentare domanda di esonero dalle tasse e dai contributi universitari;
- presentare domanda per ottenere Borse di Studio;
- ottenere il punteggio previsto per il reddito in caso di iscrizione all'albo delle collaborazioni studentesche 150 ore;

- beneficiare dell'integrazione di Ateneo della Borsa di Mobilità internazionale nell'ambito del programma Erasmus Plus.

Coloro che fossero intenzionati ad accedere ai servizi sopra indicati pur non consegnando l'ISEE sono invitati a contattare il Settore Diritto allo Studio tramite mail a segr.studenti.tasse@unimib.it

4. Laureandi entro Marzo 2022

Gli studenti che intendono laurearsi entro il 31/03/2022 devono **comunque consegnare** allo Sportello Tasse **o inviare** per mail a segr.studenti.tasse@unimib.it (tramite account campus ed indicando nella mail il proprio numero di matricola) **l'attestazione ISEE** per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario sottoscrivendo la DSU entro il 15/11/2021 (o al massimo entro il 31/12/2021 per il periodo di consegna con penale).

5. Studenti stranieri o italiani con nucleo familiare residente all'estero o rifugiati politici

Gli studenti con nucleo familiare totalmente o parzialmente residente all'estero o i rifugiati politici dovranno chiedere il calcolo o l'integrazione del proprio ISEE al Settore Diritto allo Studio. La seguente tabella sintetizza quanto necessario per poter procedere al calcolo, mentre tutte le specifiche sono indicate in Appendice 2 della presente guida.

Casistica	Tabella	Documenti da consegnare
Nucleo familiare totalmente residente all'estero (Appendice 2 punto 3)	1	- Modulo richiesta calcolo ISEE - Documento utile all'identificazione
	2 e paesi non presenti in nessuna delle tabelle	- Modulo richiesta calcolo ISEE - Documento utile all'identificazione Documenti indicati in Appendice 2 punto 3.2 legalizzati e tradotti come indicato al punto 6 della stessa Appendice
Nucleo familiare parzialmente residente all'estero (Appendice 2 punto 4)	1	- Modulo richiesta calcolo ISEE - Documento utile all'identificazione - ISEE ordinario calcolato in Italia per i componenti residenti in Italia
	2 e paesi non presenti in nessuna delle tabelle	- Modulo richiesta calcolo ISEE - Documento utile all'identificazione - Documenti indicati in Appendice 2 punto 3.2 legalizzati e tradotti come indicato al punto 6 della stessa Appendice - ISEE ordinario calcolato in Italia per i componenti residenti in Italia
Rifugiati politici (Appendice 2 punto 5)	Tutti i paesi del mondo	- Modulo richiesta calcolo ISEE - Documento utile all'identificazione - Certificazione status rifugiato politico - ISEE ordinario calcolato in Italia per i componenti residenti in Italia

6. ISEE corrente

Chi può richiederlo	Tutti coloro che hanno già redatto un ISEE “normale” nel corso dell’anno solare 2021
Quali sono i requisiti per poterlo richiedere	<p>Occorre che si sia verificata a decorrere <u>dall’01/01/2019</u> per almeno un componente del nucleo familiare ai fini ISEE una delle seguenti situazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa; lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro; lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi; interruzione dell’erogazione dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, che non siano già inclusi nel reddito complessivo; <p>o in alternativa qualora si sia verificata una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo <u>superiore al 25%</u> rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente.</p>
Validità	6 mesi dalla presentazione della DSU di richiesta dell’ISEE corrente
Quando occorre aggiornarlo	<p>E’ necessario aggiornare l’ISEE corrente prima della scadenza qualora, durante il periodo di validità dell’ISEE corrente, intervengano variazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> della situazione occupazionale (un componente il nucleo ha trovato una nuova occupazione); o nella fruizione dei trattamenti (un componente ha iniziato la fruizione di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario, laddove non rientrante nel reddito complessivo ai fini IRPEF). <p>In tal caso l’aggiornamento dell’ISEE corrente in corso di validità deve effettuarsi entro due mesi dalla variazione.</p>

Per il calcolo dell'ISEE corrente saranno richiesti i **documenti** che certifichino per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni indicate con le lettere a, b, c e d nella tabella sopra riportata:

- redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei 12 mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
- redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei 12 mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;
- trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da Amministrazioni Pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui al primo punto del presente elenco, conseguiti nei 12 mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.

NB: nei casi indicati in tabella con le lettere a e d, i nuovi redditi da considerare possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.

Non sono in alcun caso modificati: l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza.

L'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato utilizzando i dati reddituali sopra indicati.

Qualora fossero necessari ulteriori spiegazioni e chiarimenti si invita a rivolgersi a segr.studenti.tasse@unimib.it

7. Controlli di veridicità delle autocertificazioni

7.1 Controlli

L'Ateneo, ai fini dell'accertamento dei dati dichiarati nella DSU, si avvale delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche richiedendo agli studenti, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D. Lgs. 109/98 e dell'art. 4 comma 10 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

L'Ateneo, in accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, provvede al controllo formale e sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti avvalendosi di collegamenti diretti con le banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia del Territorio, nonché con gli Uffici Anagrafe dei Comuni od ogni altra Pubblica Amministrazione detentrica dei dati autocertificati.

L'Ateneo potrà anche avvalersi dell'ausilio della Guardia di Finanza, riservandosi di segnalare situazioni che necessitano approfondimenti od ulteriori indagini.

Ai sensi dell'art. 2947 del Codice Civile i controlli verranno effettuati entro 5 anni decorrenti dall'ultima indebita fruizione connessa e conseguente all'autocertificazione rivelatasi non veritiera.

7.2 Conseguenze in caso di non veridicità

In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 10, comma 3 del D. Lgs. 68/2012 e l'ulteriore sanzione ex art. 38, comma 3, D.L. 78/2010.

7.2.1 Sanzione ex art. 10, comma 3, D. Lgs. 68/2012

Per ogni dichiarazione non veritiera accertata, lo studente dovrà corrispondere quale sanzione ex art. 10, comma 3, D. Lgs. 68/2012 il triplo della differenza tra quanto dovuto a seguito dell'accertamento e quanto versato sulla base dell'errata dichiarazione.

E' inoltre prevista la perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata degli studi.
E' fatta salva l'adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato (art. 331 c.p.p.).

7.2.2 Sanzione ex art. 38, comma 3, D.L. 78/2010

In caso di accertamenti di non veridicità, si applica altresì, in aggiunta alla sanzione di cui al punto precedente, la sanzione ex art. 38, comma 3 D.L. 78/2010, di importo variabile compreso tra € 500,00 ed € 5.000,00 e determinata secondo il vigente ed apposito regolamento in proporzione al vantaggio indebitamente percepito.

Appendice 1 - Nucleo familiare ai fini ISEE

1. Composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare è definito ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013. In particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione della DSU, il nucleo familiare è composto in ogni caso:

- a) dallo studente;
- b) da tutte le persone presenti nello stato di famiglia dello studente, anche se non legate da vincolo di parentela o affinità. Fanno eccezione i soggetti, maggiorenni, non coniugati e senza figli, fiscalmente a carico* al 100% dei propri genitori, questi ultimi esterni al nucleo anagrafico dello studente;
- c) dai fratelli/sorelle dello studente, maggiorenni, non coniugati e senza figli, non presenti nello stato di famiglia dello studente ma fiscalmente a carico* al 100% dei genitori;

*ATTENZIONE: il carico fiscale è valutato con riferimento all'anno di produzione dei redditi e non quello al momento della sottoscrizione della DSU, ossia si deve considerare il carico fiscale nel 2019;

- d) eventuali soggetti minorenni (anche se non presenti nello stato di famiglia dello studente), in affidamento preadottivo a soggetti del nucleo anagrafico alla data di sottoscrizione dell'ISEE;

inoltre, se non già presenti in virtù dei casi precedenti e se non ricorrono le condizioni di studente indipendente (vedi punto 2 di questa appendice):

- e) da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro coniugati, anche se aventi uno o entrambi residenza anagrafica diversa dallo studente;
- f) da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro mai coniugati, anche se aventi uno o entrambi residenza anagrafica diversa dallo studente, secondo le modalità previste al punto 4 di questa appendice.

2. Studente indipendente (art. 8 comma 2 DPCM 159/2013)

Lo studente che non risiede con alcuno dei genitori potrà dichiararsi indipendente dal nucleo familiare d'origine e produrre attestato ISEE in cui compare senza i genitori (ma facendo comunque riferimento alle altre regole di composizione previste dalla normativa), solamente se, alla data di sottoscrizione della DSU, ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno 2 anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- b) redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati negli ultimi 2 anni solari precedenti la domanda, non inferiori a € 6.500 per ciascun anno.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, lo studente sarà integrato nel nucleo dei genitori (in caso di loro separazione legale o divorzio, del genitore previsto dal punto 6.1 di questa appendice) e delle altre persone individuate secondo quanto previsto dal punto 1 di questa appendice.

NB: Studente coniugato: la condizione di studente indipendente trova applicazione anche in caso di studente coniugato solo se lo studente soddisfa il requisito di residenza sopra indicato e se considerando anche i redditi del coniuge il requisito di redditi minimi di € 6.500,00 viene rispettato.

Procedura da seguire per ottenere l'ISEE integrato: per questioni tecniche del sistema informatico dell'INPS, lo studente che deve integrare il proprio nucleo con quello dei genitori, dovrà assicurarsi che, al momento della richiesta del proprio ISEE, i genitori siano già in possesso di un attestato ISEE in corso di validità (in caso contrario l'INPS non potrà calcolare l'ISEE cumulativo). Ottenuto l'ISEE i genitori dovranno comunicare allo studente il numero di protocollo del proprio ISEE e lo studente dovrà provvedere a farlo inserire nell'apposito campo del quadro D della propria DSU. In questo modo l'INPS provvederà ad integrare l'ISEE dello studente con quello dei genitori solo ai fini del calcolo dell'ISEE universitario.

3. Studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca (art. 8 comma 4 DPCM 159/2013)

Il nucleo familiare dello studente iscritto a un corso di dottorato di ricerca è formato esclusivamente:

- dallo stesso richiedente;
- dal coniuge;
- dai figli minorenni;
- dai figli maggiorenni, secondo le regole di ordinaria composizione del nucleo.

E' fatta comunque salva la possibilità per il dottorando di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie (incluso cioè eventuali altre persone presenti nello stato di famiglia).

4. Studente con genitori tra loro mai coniugati

In caso di studente non indipendente, i cui genitori non sono mai stati tra loro coniugati, entrambi concorrono a formare il nucleo del richiedente, ma con modalità differenti.

Se non si è in presenza di alcuna delle casistiche sotto riportate, entrambi i genitori concorrono a formare il nucleo nella misura del 100% dei propri redditi e patrimoni.

Qualora invece si sia in presenza di uno o di entrambi i seguenti casi:

- quando il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- quando il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;

il genitore non convivente con lo studente viene considerato con il valore previsto dalla cosiddetta 'componente aggiuntiva' di cui all'allegato 2, comma 2 del DPCM 159/2013, così determinata:

- a) è calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
- b) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3;
- c) il valore di cui alla lettera b) è moltiplicato per un fattore di proporzionalità, pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al

- primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità;
- d) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera c) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

La componente aggiuntiva, calcolata secondo tali modalità, integra l'ISEE del richiedente la prestazione.

5. Studente con genitori tra loro legalmente separati o divorziati

Lo studente non indipendente i cui genitori sono legalmente separati o divorziati, fa parte del nucleo del genitore con il quale forma stato di famiglia, fatto salvo il caso di cui al punto 6.1 di questa appendice.

6. Casi particolari

Si riportano alcuni casi particolari, di studente **non indipendente**:

6.1 Studente con genitori legalmente separati o divorziati, ciascuno con residenza anagrafica distinta dagli altri soggetti

Nel caso di studente avente residenza anagrafica propria, distinta dai genitori legalmente separati o divorziati e ciascuno con propria residenza anagrafica, lo studente forma nucleo:

- con il genitore che lo aveva fiscalmente a carico al 100% nell'anno di produzione dei redditi considerati (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore);

oppure

- in caso di carico fiscale condiviso nell'anno di produzione dei redditi considerati, con un genitore a propria scelta (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore scelto);

oppure

- in assenza di carico fiscale, forma nucleo con il genitore che nella sentenza è previsto percepisca gli assegni di mantenimento per lo studente; in mancanza, si applicano gli artt. 433, 441 cc.

6.2 Studente orfano di entrambi i genitori

Il nucleo dello studente orfano di entrambi i genitori è quello derivante dallo stato di famiglia anagrafico.

6.3 Soggetti in convivenza anagrafica

Il soggetto in convivenza anagrafica (cioè coabitante con altri soggetti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili) è considerato nucleo familiare a sé, salvo che, se coniugato, debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge.

Lo studente che ritenga di appartenere a un nucleo familiare non contemplato dalle regole sopra esposte è invitato a contattare segr.studenti.tasse@unimib.it e dsu@unimib.it al fine di chiarire la corretta composizione ai fini ISEE del nucleo da dichiarare.

7 - Nucleo familiare con componenti con disabilità

L'art. 2 sexies della L. 89/2016 ha introdotto una rilevante novità nella normativa ISEE in caso di componenti del nucleo con disabilità media o grave o non autosufficienza (all. 3 DPCM 159/2013).

Al ricorrere di tale casistica non sono più da dichiarare i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF, né si applicano le detrazioni e le franchigie prima previste. In sostituzione di quanto sopra è stata ripristinata la maggiorazione della scala di equivalenza nella misura di 0,5 per ogni componente disabile, secondo la definizione prevista dal DPCM 159/2013.

Appendice 2 - ISEE per lo studente residente o con familiari residenti all'estero

1. Scadenze ed informazioni generali

Come confermato dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, l'attuale sistema informatico dell'ISEE non consente il calcolo della condizione economica dei componenti del nucleo familiare dello studente italiano o straniero residenti all'estero. Risulta pertanto inapplicabile la previsione di cui all'art. 8, comma 5 del DPCM 159/2013.

Conseguentemente, per l'a.a. 2021/2022 l'Ateneo ha deciso di effettuare la valutazione economica dello studente straniero (appartenente a Paesi sia Ue, sia extra UE) o italiano residente all'estero secondo le seguenti modalità:

- A. **studenti stranieri o italiani con nucleo familiare residente in uno dei Paesi riportati in Tabella 1 (pagina 16)**: la valutazione della situazione economica della famiglia dello studente sarà effettuata sulla base dei dati forniti dal F.M.I. relativi al Pil PPA pro-capite del 2019 (anno di riferimento per gli ISEE a.a. 2021/2022) integrati con i dati della Banca Mondiale e della Central Intelligence Agency.
- B. **studenti stranieri o italiani con nucleo familiare residente in uno dei Paesi riportati in Tabella 2 (pagina 22) o non presenti in nessuna tabella**: la valutazione della situazione economica sarà effettuata sulla base della documentazione indicata nei punti 2, 3.2, 4.2 e 5 di questa Appendice opportunamente legalizzata e tradotta in lingua italiana.

La documentazione richiesta ai punti 2, 3, 4 e 5 di questa Appendice dovrà essere consegnata secondo le modalità indicate in ogni singolo punto **entro e non oltre il 15.11.2021** (o dal 16/11/2021 al 31/12/2021 con penale per tardiva presentazione).

NB: per la richiesta di **alloggi** la sottoscrizione della DSU deve avvenire entro il 19/08/2021, mentre per la richiesta di **Borsa di Studio DS** la sottoscrizione della DSU deve avvenire entro il 30/09/2021.

La condizione economica e patrimoniale per gli studenti italiani residenti all'estero o stranieri, la cui valuta è diversa dall'euro, verrà effettuata sulla base del cambio medio del 2019.

Di seguito vengono specificate le procedure da svolgere sulla base delle casistiche rilevate dall'Ateneo.

2. Studenti appartenenti a Paesi particolarmente poveri

Per l'a.a. 2021/2022 questa casistica non è prevista in quanto in Tabella 2 non sono presenti paesi indicati dal MIUR come particolarmente poveri e per quelli presenti in Tabella 1 si rimanda quindi ai punti 3, 4 e 5 di questa Appendice.

3. Studenti italiani o stranieri con nucleo familiare **TOTALMENTE** residente all'estero

3.1 Paesi presenti in Tabella 1

Gli studenti stranieri il cui nucleo familiare risieda totalmente all'estero in uno dei Paesi compresi nell'elenco di cui alla Tabella 1 dovranno inviare a segr.studenti.tasse@unimib.it (tramite account campus ed indicando nella mail il proprio numero di matricola) o consegnare allo Sportello Tasse e Diritto allo Studio:

- il modulo di richiesta del calcolo ISEE, allegato in fondo alla presente guida, compilato e sottoscritto;
- documento utile all'identificazione.

Sarà quindi assegnato loro, per l'a.a. 2021/2022, il valore ISEE presunto riportato in Tabella 1 e corrispondente al paese di provenienza dichiarato.

Nel caso dei dottorandi, senza moglie e figli, sarà, invece, assegnato come valore ISEE il reddito PIL PPA riportato in Tabella 1 (ridotto del 20% e per un massimo di 3.000,00 Euro) e corrispondente al paese di provenienza dichiarato.

3.2 Paesi presenti in Tabella 2 o non presenti in nessuna tabella

Gli studenti italiani o stranieri il cui nucleo familiare risieda totalmente all'estero in uno dei Paesi compresi nell'elenco di cui alla Tabella 2 o in paesi non compresi in nessuna delle due appendici, dovranno inviare a segr.studenti.tasse@unimib.it (tramite account campus ed indicando nella mail il proprio numero di matricola) o consegnare allo Sportello Tasse e Diritto allo Studio:

- il modulo di richiesta del calcolo ISEE, allegato in fondo alla presente guida, compilato e sottoscritto + documento utile all'identificazione;
- per tutti i componenti del nucleo familiare i documenti attestanti:
 1. la composizione del nucleo familiare estero e, in caso di genitori divorziati, relativo provvedimento o certificazione;
 2. reddito dell'anno solare 2019 di ciascun componente la famiglia (il documento deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all'anno solare 2019; qualora uno o più componenti, di età superiore o uguale a 18 anni nel corso del 2019, non abbiano percepito reddito nell'anno 2019, è fatto comunque obbligo di presentare una dichiarazione in tal senso); in caso di genitori coniugati o tra loro mai coniugati, dovranno essere prodotti i redditi di entrambi, anche nel caso in cui uno di essi non compaia nel documento attestante la composizione del nucleo;
 3. fabbricati di proprietà della famiglia alla data del 31/12/2019 (il documento deve essere rilasciato dall'autorità pubblica che possa fornire la situazione a livello nazionale), con l'indicazione dei **metri quadrati** o certificato di assenza di proprietà di fabbricati per ogni membro;
 4. attestazione del patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31/12/2019 dalla famiglia (espresso in titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazione di patrimonio netto di eventuali aziende possedute, saldi di c/c, investimenti, depositi ecc.);
 5. eventuali redditi percepiti in Italia nel 2019 e/o beni mobili ed immobili posseduti in Italia al 31/12/2019 da parte dei componenti del nucleo familiare residenti all'estero (per queste informazioni può essere compilata una autocertificazione).

La documentazione sopra elencata deve:

- essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e i patrimoni detenuti;
- essere tradotta in italiano e legalizzata secondo quanto indicato al punto 6 di questa Appendice;
- avere data di rilascio successiva all'01/01/2020 per tutti i documenti.

NB: l'autocertificazione relativa a redditi e/o patrimoni esteri non può essere presentata.

4. Studenti italiani o stranieri con nucleo familiare PARZIALMENTE residente all'estero

4.1 Paesi presenti in Tabella 1

Gli studenti stranieri il cui nucleo familiare risieda parzialmente all'estero in uno dei Paesi compresi nell'elenco di cui alla Tabella 1 dovranno inviare a segr.studenti.tasse@unimib.it (tramite account campus ed indicando nella mail il proprio numero di matricola) o consegnare allo Sportello Tasse e Diritto allo Studio:

- il modulo di richiesta del calcolo ISEE, allegato in fondo alla presente guida, compilato e sottoscritto;
- documento utile all'identificazione;
- **ISEE ordinario** calcolato sulla base di redditi percepiti e patrimonio posseduto in Italia dai componenti del nucleo residenti in Italia.

Sarà quindi assegnato loro, per l'a.a. 2021/2022, il valore ISEE calcolato dal Settore Diritto allo Studio sulla base dell'ISEE consegnato a cui saranno aggiunti per ogni componente maggiorenne residente all'estero i redditi pro-capite indicati in Tabella 1 (ridotti del 20% e per un massimo di 3.000,00 Euro).

4.2 Paesi presenti in Tabella 2 o non presenti in nessuna tabella

Gli studenti italiani o stranieri il cui nucleo familiare risieda parzialmente all'estero in uno dei Paesi compresi nell'elenco di cui alla Tabella 2 dovranno inviare a segr.studenti.tasse@unimib.it (tramite account campus ed indicando nella mail il proprio numero di matricola) o consegnare allo Sportello Tasse e Diritto allo Studio:

- il modulo di richiesta del calcolo ISEE, allegato in fondo alla presente guida, compilato e sottoscritto;
- documento utile all'identificazione;
- **ISEE ordinario** calcolato sulla base di redditi percepiti e patrimonio posseduto in Italia dai componenti del nucleo residenti in Italia;
- per i componenti del nucleo residenti all'estero i **documenti indicati al punto 3.2 di questa Appendice** (quelli numerati da 1 a 5).

5. Rifugiati politici

Gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico (indipendentemente dal paese di provenienza), dovranno soltanto munirsi di un attestato ISEE ORDINARIO relativo a eventuali redditi percepiti e patrimoni posseduti in Italia dallo studente. Essi dovranno consegnare l'ISEE

unitamente ad una copia della certificazione di status di rifugiato politico ed al modulo di richiesta del calcolo ISEE, allegato in fondo alla presente guida, compilato e sottoscritto via mail a segr.studenti.tasse@unimib.it (tramite account campus ed indicando nella mail il proprio numero di matricola) o allo Sportello Tasse e Diritto allo Studio.

6. Legalizzazione dei documenti

La legalizzazione dei documenti, ove richiesti ai sensi dei punti 3.2 e 4.2 di questa Appendice, è differente da Paese a Paese. Le normative si riconducono a 4 grandi aree:

A - Paesi la cui documentazione è esente da legalizzazione.

B - Paesi la cui documentazione prevede l'esenzione dal timbro consolare/diplomatico dell'Ambasciata italiana, ma obbligo di timbro Apostille: i documenti che vengono rilasciati da autorità locali di uno di questi Paesi, in base alla Convenzione dell'Aja del 1961, sono esenti da legalizzazione all'Ambasciata italiana ma devono obbligatoriamente riportare il timbro "Apostille" così come previsto dall'art. 6 della Convenzione citata.

C - Studenti appartenenti a Paesi particolarmente poveri (vedi punto 2 di questa appendice)

D - Tutti gli altri Paesi che non rientrano nei gruppi A, B, C: tutti gli studenti appartenenti a Nazioni non presenti nei punti precedenti devono far legalizzare i documenti rilasciati nel loro Paese d'origine attraverso l'Ambasciata o Consolato italiani.

Nella Tabella 2 è disponibile l'elenco generale delle Nazioni con indicata la lettera di riferimento ai gruppi sopra citati.

Le Nazioni non presenti in nessuna delle due tabelle riportate in appendice ricadono nel gruppo D.

6.1 Casi particolari

Svezia: per la Svezia, firmataria della Convenzione di Londra del 1968, vige una legislazione a parte. Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione i documenti rilasciati solo ed esclusivamente dalle autorità diplomatiche e consolari (presenti sul territorio italiano).

Tabella 1 - Elenco Paesi con esenzione dal produrre i documenti economici esteri

NB: la tabella di seguito riportata è valida solo per la determinazione dei contributi universitari, per i benefici del Diritto allo studio occorre far riferimento alla tabella riportata nel relativo bando di concorso.

L'elenco trae origine dai dati del F.M.I. relativi al Pil PPA pro-capite del 2019 (anno di riferimento per gli ISEE - a.a. 2021/2022), integrati con i dati della Banca Mondiale e della Central Intelligence Agency, ossia il valore di tutti i prodotti finiti e servizi prodotti in uno stato in un dato anno diviso per la popolazione media dello stato per lo stesso anno, calcolato sul PIL adeguato alle parità dei poteri di acquisto e quindi tenendo conto del diverso costo della vita dei diversi paesi.

Paese	PIL PPA in Euro	ISEE medio presunto con 4 componenti, di cui 2 percettori di reddito e abitazione abbattuta da franchigia
Afghanistan	1.980,15	1.191,07
Albania	13.078,47	7.866,75
Algeria	10.554,03	6.348,29
American Samoa	10.078,29	6.062,13
Angola	6.644,40	3.996,63
Anguilla	10.978,13	6.603,39
Antigua and Barbuda	20.307,60	13.013,24
Argentina	20.693,78	13.303,60
Armenia	12.757,02	7.673,39
Aruba	30.152,15	20.415,15
Azerbaijan	13.566,00	8.160,00
Bangladesh	4.694,32	2.823,65
Barbados	14.660,01	8.818,05
Belarus	17.945,05	11.236,88
Belize	6.136,26	3.690,98
Benin	3.079,74	1.852,47
Bhutan	10.769,59	6.477,95
Bolivia	8.156,31	4.906,05
Bosnia and Herzegovina	14.040,87	8.445,64
Botswana	16.151,07	9.888,02
Brazil	13.800,81	8.301,24
British Virgin Islands	30.774,77	20.883,28
Bulgaria	21.818,59	14.149,32

Paese	PIL PPA in Euro	ISEE medio presunto con 4 componenti, di cui 2 percettori di reddito e abitazione abbattuta da franchigia
Burkina Faso	2.053,21	1.235,01
Burundi	739,16	444,61
Cabo Verde	6.722,59	4.043,66
Cambodia	4.113,06	2.474,02
Cameroon	3.470,15	2.087,31
Central African Republic	886,49	533,23
Chad	1.488,52	895,35
Chile	22.547,53	14.697,39
China	15.035,27	9.049,07
Colombia	13.798,35	8.299,76
Comoros	2.796,83	1.682,30
Democratic Republic of the Congo	913,02	549,19
Republic of Congo	4.139,50	2.489,92
Cook Islands	15.027,45	9.043,19
Costa Rica	18.321,70	11.520,08
Côte d'Ivoire	4.793,51	2.883,31
Croatia	26.840,28	17.925,02
Cuba	11.068,12	6.657,51
Curacao	23.002,34	15.039,35
Djibouti	4.674,67	2.811,83
Dominica	11.753,36	7.069,69
Dominican Republic	17.905,00	11.206,77
Ecuador	10.734,24	6.456,68
Egypt	11.149,93	6.706,73
El Salvador	8.230,52	4.950,69
Equatorial Guinea	17.358,87	10.796,14
Eritrea	1.651,77	993,54
Eswatini	8.319,37	5.004,13
Ethiopia	2.451,29	1.474,46
Fiji	12.621,57	7.591,92
French Polynesia	15.297,40	9.246,16
Gabon	14.642,93	8.807,78
The Gambia	2.083,87	1.253,46
Georgia	14.068,04	8.461,98
Ghana	5.118,52	3.078,81

Paese	PIL PPA in Euro	ISEE medio presunto con 4 componenti, di cui 2 percettori di reddito e abitazione abbattuta da franchigia
Greece	28.410,08	19.105,32
Grenada	16.626,46	10.245,46
Guatemala	7.636,95	4.593,65
Guinea	2.255,29	1.356,57
Guinea-Bissau	2.185,54	1.314,61
Guyana	12.241,73	7.363,44
Haiti	1.617,02	972,64
Honduras	5.350,66	3.218,44
Hungary	30.587,49	20.742,47
India	6.278,56	3.776,58
Indonesia	11.232,83	6.756,59
Islamic Republic of Iran	11.290,80	6.791,46
Iraq	10.303,15	6.197,38
Jamaica	9.914,83	5.963,81
Jordan	9.475,73	5.699,69
Kazakhstan	24.558,19	16.209,16
Kenya	4.485,35	2.697,96
Kiribati	1.939,34	1.166,52
Korea del Nord	1.529,74	920,14
Kosovo	10.610,26	6.382,11
Kyrgyz Republic	4.963,25	2.985,42
Lao P.D.R.	7.384,60	4.441,86
Latvia	28.807,39	19.404,05
Lebanon	13.618,71	8.191,71
Lesotho	2.708,33	1.629,07
Liberia	1.440,51	866,47
Libya	12.754,47	7.671,86
Madagascar	1.548,01	931,13
Malawi	903,14	543,24
Malaysia	26.087,40	17.358,95
Maldives	25.441,52	16.873,32
Mali	2.257,26	1.357,75
Marshall Islands	3.538,58	2.128,47
Mauritania	5.431,90	3.267,31
Mauritius	21.433,07	13.859,45

Paese	PIL PPA in Euro	ISEE medio presunto con 4 componenti, di cui 2 percettori di reddito e abitazione abbattuta da franchigia
Mexico	18.521,61	11.670,38
Micronesia	3.181,77	1.913,84
Moldova	12.094,36	7.274,80
Mongolia	11.294,28	6.793,55
Montenegro	20.109,71	12.864,44
Montserrat	30.594,80	20.747,97
Morocco	7.331,73	4.410,06
Mozambique	1.171,32	704,55
Myanmar	4.536,80	2.728,91
Namibia	9.249,65	5.563,70
Nauru	8.871,11	5.336,01
Nepal	3.222,43	1.938,30
New Caledonia	27.985,24	18.785,90
Nicaragua	5.085,17	3.058,75
Niger	1.148,47	690,81
Nigeria	4.816,59	2.897,19
Niue	5.219,11	3.139,32
North Macedonia	15.579,06	9.457,94
Northern Mariana Islands	22.046,25	14.320,49
Oman	30.368,92	20.578,13
Pakistan	4.682,63	2.816,62
Palau	14.321,60	8.614,50
Palestine	5.488,48	3.301,34
Panama	29.698,48	20.074,04
Papua New Guinea	3.615,72	2.174,87
Paraguay	11.717,64	7.048,21
Peru	11.992,53	7.213,55
Philippines	8.419,37	5.064,28
Poland	31.030,21	21.075,35
Portugal	32.615,87	22.267,57
Puerto Rico	33.069,08	22.608,33
Romania	28.091,44	18.865,74
Russia	25.361,40	16.813,08
Rwanda	2.126,09	1.278,85
Saint Helena, Ascension, and Tristan da	7.018,81	4.221,84

Paese	PIL PPA in Euro	ISEE medio presunto con 4 componenti, di cui 2 percettori di reddito e abitazione abbattuta da franchigia
Saint Martin	17.367,05	10.802,29
Samoa	5.226,88	3.143,99
São Tomé and Príncipe	3.726,65	2.241,59
Senegal	3.181,82	1.913,88
Serbia	17.071,76	10.580,27
Seychelles	27.382,26	18.332,53
Sierra Leone	1.600,23	962,54
Sint Marteen	31.802,39	21.655,94
Slovak Republic	30.776,89	20.884,88
Solomon Islands	2.330,96	1.402,08
Somalia	1.517,77	912,94
South Africa	11.663,55	7.015,67
South Sudan	775,74	466,61
Sri Lanka	12.265,98	7.378,03
St. Kitts and Nevis	23.170,55	15.165,83
St. Lucia	14.728,63	8.859,32
St. Vincent and the Grenadines	11.714,92	7.046,57
Sudan	3.725,62	2.240,98
Suriname	15.088,43	9.089,04
Syria	5.735,05	3.449,66
Tajikistan	3.188,83	1.918,10
Tanzania	2.556,15	1.537,54
Thailand	17.313,67	10.762,16
Timor-Leste	2.920,27	1.756,55
Togo	1.490,85	896,75
Tokelau	5.402,68	3.249,73
Tonga	5.523,10	3.322,17
Trinidad and Tobago	24.550,59	16.203,45
Tunisia	10.010,78	6.021,52
Turkey	26.746,63	17.854,61
Turkmenistan	14.786,54	8.894,16
Turks and Caicos Islands	27.488,44	18.412,36
Tuvalu	4.011,44	2.412,90
Uganda	2.381,38	1.432,41
Ukraine	12.095,83	7.275,69

Paese	PIL PPA in Euro	ISEE medio presunto con 4 componenti, di cui 2 percettori di reddito e abitazione abbattuta da franchigia
Uruguay	19.895,61	12.703,47
Uzbekistan	6.628,28	3.986,94
Vanuatu	2.627,28	1.580,32
Venezuela	6.608,55	3.975,07
Vietnam	9.482,19	5.703,57
Wallis and Futuna	3.419,42	2.056,79
Yemen	1.850,61	1.113,15
Zambia	3.173,23	1.908,71
Zimbabwe	2.606,07	1.567,56

NB: i paesi non presenti in nessuna delle due tabelle fanno parte della categoria D (punto 6 appendice 2)

Tabella 2 - Elenco Paesi con obbligo di produrre i documenti economici esteri

NB: la tabella di seguito riportata è valida solo per la determinazione dei contributi universitari, per i benefici del Diritto allo studio occorre far riferimento alla tabella riportata nel relativo bando di concorso.

Andorra	B	Isola Cayman	B
Antartico Britannico	B	Israel	B
Antille Olandesi	A	Japan	B
Australia	B	Jersey	B
Austria	A	Korea	B
The Bahamas	B	Liechtenstein	A
Bahrain	B	Lithuania	A
Belgium	A	Luxembourg	A
Bermuda	B	Macao SAR	B
Bonaire	B	Malta	A
Brunei Darussalam	B	Martinica	B
Cyprus	A	Mayotte	B
Czech Republic	A	Netherlands	A
Denmark	A	New Zealand	B
Estonia	A	Norway	A
Falkland	B	Principato di Monaco	B
Finland	A	Riunione	B
France	A	Saba	B
French Guyana	B	Saint-Barthélemy	B
Germany	A	Saint-Pierre e Miquelon	B
Gibilterra	B	San Marino	A
Gran Bretagna	A	Singapore	B
Guadalupe	B	Sint Estatius	B
Guernese	B	Slovenia	A
Hong Kong SAR	B	Spain	A
Iceland	B	Sweden	B
Ireland	A	Switzerland	A
Isola di Man	A	United States	B

NB: i paesi non presenti in nessuna delle due tabelle fanno parte della categoria D (punto 6 appendice 2)

Richiesta calcolo ISEE per studenti stranieri o italiani residenti all'estero o con redditi e patrimoni esteri o rifugiati politici

Matricola

Il/la sottoscritto/a

Nato/a a il

Residente/domiciliato/a a in via n.

Iscritto/a al corso di laurea/dottorato

Dichiara la seguente situazione

(barrare una sola casella tra quelle proposte ed allegare al modulo quanto richiesto)

Paese estero di residenza del nucleo familiare

- Studente con nucleo familiare totalmente residente all'estero:** allegare copia del permesso di soggiorno (se previsto) e se il paese di residenza è riportato in Tabella 2 della "Guida ISEE 2021/2022", presente sul sito di Ateneo, allegare anche i documenti richiesti legalizzati e tradotti;

Numero componenti del nucleo familiare residenti all'estero (compreso lo studente)

- Studente con nucleo familiare parzialmente residente all'estero:** allegare copia del permesso di soggiorno (se previsto), copia dell'ISEE calcolato sulla base di redditi percepiti e patrimonio posseduto dai componenti del nucleo residenti in Italia e se il paese estero di residenza è riportato in Tabella 2 della "Guida ISEE 2021/2022", presente sul sito di Ateneo, allegare anche i documenti richiesti legalizzati e tradotti;

Numero componenti del nucleo familiare residenti all'estero, di cui maggiorenni nel 2019

- Rifugiato politico:** allegare copia della certificazione di status di rifugiato politico e copia dell'ISEE ordinario calcolato sulla base di redditi percepiti e patrimonio posseduto dai componenti del nucleo residenti in Italia;

Milano, il

.....
firma